



**OSSERVAZIONI E RIFLESSIONI IN MERITO ALLO  
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA  
SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI  
CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI  
A EFFETTO SERRA CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE)  
N. 842/2006 (107)**

**Roma, 23 ottobre 2019**

## Premessa

Lo Schema di decreto legislativo in esame ha la finalità di definire il sistema sanzionatorio che gli Stati Membri sono tenuti ad implementare in relazione alla violazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 517/2014, sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Secondo Confartigianato il provvedimento, con alcune necessarie modifiche, può rappresentare un utile strumento per rendere effettivi i controlli, attuare in termini sostanziali le previsioni del regolamento europeo e regolarizzare il mercato.

In premessa però è necessario evidenziare una criticità che riteniamo possa pregiudicare l'obiettivo della riduzione delle emissioni dei gas fluorati ad effetto serra, e che pertanto dovrebbe essere rapidamente corretta.

Ci riferiamo alla circostanza per cui nella Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'art. 16 del DPR n. 146/2018, i venditori non sono obbligati ad inserire il codice di identificazione delle apparecchiature immesse sul mercato ma non ancora installate.

Confartigianato aveva accolto positivamente l'introduzione della Banca Dati quale strumento per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle vendite di F-gas e delle apparecchiature contenenti F-gas e per contrastare il fenomeno della vendita irregolare degli F-gas.

Purtroppo la mancata identificazione univoca delle vendite genera una grossa falla nel sistema, pregiudicando anche i controlli.

Si prendano, ad esempio, le apparecchiature vendute ai privati. Questi ultimi, al momento dell'acquisto, devono sottoscrivere un impegno scritto a farle installare da un'impresa certificata, che dovrà inserire il codice identificativo.

A nostro avviso, invece, chi effettua la vendita deve inserire nella banca dati il codice identificativo univoco di ogni macchina e l'anagrafica dell'acquirente: solo così si potrà avere un'efficace tracciabilità delle apparecchiature.

D'altro canto l'assenza di questo obbligo non permette all'installatore, una volta installata la macchina, di chiuderne la posizione, ponendo un problema di controlli che a nostro avviso rischia di vanificare tutta l'attività messa in campo.

Per Confartigianato il controllo delle macchine e delle apparecchiature e la possibilità di incrocio dei relativi dati è fondamentale. Inoltre l'indicazione univoca dell'apparecchiatura permetterebbe dei controlli da remoto, attraverso la consultazione della banca dati, riducendo in tal modo il numero dei sopralluoghi, con un evidente risparmio di costi.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che l'inserimento del codice identificativo debba essere effettuato direttamente dal venditore al momento della vendita. Tale attività non comporterebbe alcuna difficoltà, essendo i seriali riportati anche sulle confezioni delle macchine.

Evidenziamo, inoltre, l'opportunità di operare affinché la Banca Dati F-Gas possa essere percepita da tutti i soggetti coinvolti (operatori, installatori, imprese certificate e venditori) come uno strumento gestionale completo che sia in grado, previa sua integrazione con servizi aggiuntivi, di facilitare e snellire la loro attività. Se si riuscisse, infatti, a rendere la Banca Dati F-Gas un vero e proprio portale, gli operatori ne trarrebbero indubbi vantaggi e concrete utilità (ad esempio segnalando

le scadenze dei controlli sulle apparecchiature, oppure favorire la selezione delle sole imprese abilitate alla gestione dei gas fluorurati, ecc..). Tale ipotesi di integrazione della funzionalità della Banca Dati F-Gas determinerebbe una maggior condivisione di obiettivi ed una migliore collaborazione tra gli operatori e le Istituzioni, a tutto vantaggio dell'ambiente, anche nell'ottica di arrestare il progressivo global warming.

La banca dati potrebbe, inoltre, divenire valido strumento di aiuto per non incorrere in sanzioni che come si evince dallo schema e conformemente alla norma sono in capo a tutta la filiera, vale a dire:

- l'operatore ovvero la persona, fisica o giuridica, che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contenenti F-gas (quindi anche il cittadino che ha in casa il condizionatore);
- l'impresa che installa, fornisce assistenza, manutene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono F-gas;
- i venditori vale a dire chi immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da F-gas;
- i produttori di F-gas e di apparecchiature che li contengono;
- l'Organismo di Certificazione.

Si precisa che le finalità del quadro regolatorio sugli F-gas sono condivise da Confartigianato con particolare riguardo alla definizione dei requisiti professionali degli operatori e alla volontà di esercitare il controllo e la vigilanza sul settore, aspetto quest'ultimo fondamentale per evitare fenomeni di distorsioni nel mercato.

Si ritiene, infatti, che la sanzione rappresenti un elemento che favorisca la trasparenza nel mercato e uno strumento necessario per il pieno adempimento della norma.

Tali finalità si possono cogliere, però, solo nel rispetto del principio di proporzionalità.

A tale proposito si ritiene importante svolgere alcune riflessioni.

La prima osservazione da porre, anche tenendo conto dell'esperienza maturata durante la vigenza del precedente Regolamento, è relativa al ruolo fondamentale che svolgono i soggetti che immettono sul mercato le apparecchiature, le macchine e le ricariche di gas fluorurati ad effetto serra, sia nella fase di prima immissione che in fase di distribuzione (diretta o online).

Questo rappresenta, a nostro avviso, lo snodo fondamentale per regolarizzare il mercato anche in termini di abusi da parte di imprese non qualificate che operano sulle macchine.

Sotto questo profilo, come già anticipato, Confartigianato ha visto con estremo favore l'istituzione della Banca dati perché permette di esercitare il controllo sul settore.

Tuttavia non appaiono proporzionate le sanzioni individuate in capo ai venditori che risultano troppo basse rispetto alle sanzioni previste per le altre figure.

Se si dovesse ritenere che il massimo edittale per le violazioni in capo ai venditori sia quello indicato nello schema di decreto, sarebbe necessario riparametrare tutte le sanzioni in capo agli altri soggetti che comunque appaiono (seppure in linea con il decreto sanzioni precedente) molto elevate.

Infine, riteniamo necessario prevedere un periodo transitorio, durante il quale gli organi di controllo effettuino i richiami e ammonimenti agli operatori piuttosto che elevare sanzioni vere e proprie.

Tale periodo transitorio è necessario per informare capillarmente e esaurientemente gli operatori, spesso coincidenti con i cittadini, che in fase di acquisto, installazione, manutenzione e smantellamento delle apparecchiature e delle macchine frigorifere devono rivolgersi ad un impiantista qualificato, abilitato presso la camera di commercio ai sensi del D.M. 37/08 e in possesso delle certificazioni F-gas in corso di validità. Tali soggetti, infatti, se da un lato possono svolgere la funzione di “sentinella” sul territorio, dall’altro rischiano sanzioni minime di 5.000 euro in caso di comportamento scorretto.

È necessario, inoltre, che siano edotte tutte le figure professionali e le imprese che concorrono al ciclo produttivo edile, circa l’importanza che le macchine e le apparecchiature contenenti FGAS siano gestite e trattate solo da imprese e personale qualificato ai sensi del D.P.R. 146/2018.

Il periodo transitorio consentirebbe alle imprese di acquisire le necessarie competenze per inserire correttamente i dati all’interno della Banca Dati F-gas (ancora adesso vengono posti numerosi quesiti circa le modalità di inserimento dei dati soprattutto per le manutenzioni di macchine frigorifere vetuste). I sistemi di controllo interni alla Banca Dati, correttamente inseriti nel programma per favorire i controlli successivi, infatti bloccano la procedura di inserimento dei dati in presenza di errore o carenza della documentazione, e in questa fase iniziale, rallentano le imprese preposte all’inserimento dei dati stessi.

A tal riguardo si ricorda che il ritardo nell'inserimento dei dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro che appare sproporzionata e andrebbe fortemente ridotta.

È altrettanto necessario, infine, che tutto il settore della vendita e distribuzione sia adeguatamente informato e relativamente a divieti di vendita di F-gas a soggetti non certificati, di vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate senza l'acquisizione della dichiarazione dell'utente finale e soprattutto venga chiarita l'importanza dell'inserimento di tutti i dati nella banca dati da parte dei venditori, primo elemento affinché il decreto sanzioni possa essere applicato.

Infine è fondamentale che tutti i soggetti siano responsabilizzati verso comportamenti virtuosi a difesa dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per limitare e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.